

DL LIQUIDITÀ CONVERTITO IN LEGGE: LE PRINCIPALI NOVITÀ

- Misure a sostegno della liquidità delle imprese attraverso la garanzia SACE
- L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
- Ulteriori misure per garantire la continuità delle imprese
- Misure fiscali e contabili

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE ATTRAVERSO GARANZIA SACE

- **la garanzia di SACE si applica anche alle cessioni dei crediti** (in riferimento ai corrispettivi delle cessioni stesse), **con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate a favore di banche e intermediari finanziari** dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (c.d. factoring);
- dalla garanzia sono esclusi i finanziamenti richiesti da società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali;
- rispetto ai finanziamenti sostenuti dalla garanzia (della durata massima di 6 anni) **il periodo di preammortamento è stato portato da 24 a 36 mesi;**
- **al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dalla normativa europea** e, alla data del **29 febbraio 2020, non doveva avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate**, come rilevabili dal soggetto finanziatore;
- definizione di impresa in difficoltà: in riferimento al rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa devono essere inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e certificati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti;
- **l'impresa** che beneficia della garanzia deve assumere l'impegno che la stessa, **nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo** cui la prima appartiene (comprese **quelle soggette alla sua direzione e coordinamento**), non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanziamento, **l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi al momento della richiesta della garanzia;**
- **imprese beneficiarie si impegnano a non delocalizzare la produzione fuori dall'Italia;**
- il finanziamento, che può essere anche utilizzato per sostenere i costi dei canoni di locazione o di affitto del ramo d'azienda, deve essere altresì destinato, **in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19;**

- la richiesta di garanzia per nuovi finanziamenti, accompagnata **da specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, comporta la conseguenza che il **soggetto che eroga il finanziamento non sia tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato**. Tale disposizione si applica anche alle **dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento garantite dal Fondo di garanzia per le PMI**.

Contenuti della **dichiarazione**:

- a) l'attività d'impresa **è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento** connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b) i **dati aziendali** forniti su richiesta dell'intermediario finanziario **sono veritieri e completi**;
- c) il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto **per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia**;
- d) consapevolezza del fatto che i finanziamenti **saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui riferimenti sono contestualmente indicati**;
- e) rispetto delle leggi antimafia e antiriciclaggio;
- f) nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

L'INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

- per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il credito aggiuntivo deve essere in misura almeno pari al 25% del debito residuo (non solo il 10% che rimane per le rinegoziazioni pregresse). Inoltre, al soggetto finanziatore è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

- per l'accesso gratuito e automatico, senza valutazione del merito creditizio, al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche, la copertura è del 100% è concessa in relazione a finanziamenti fino a 30.000 euro, e non più 25.000 (il rimborso del capitale non deve avvenire prima di 24 mesi dall'erogazione del credito e i finanziamenti veno avere una durata fino a 120 mesi) . In tale contesto, la concessione della garanzia è permessa a favore di beneficiari finali con esposizioni classificate, anche prima del 31 gennaio 2020, come "inadempienze probabili" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate", a condizione che le esposizioni - alla data della richiesta del finanziamento - non siano più classificabili come deteriorate ai sensi della normativa vigente;

- estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti. E' stato anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti in modo diretto: non deve essere superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 percento. Si consente in proposito un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge.

- la garanzia, indipendentemente da valore del finanziamento, viene concessa anche a favore di beneficiari finali (PMI) che presentano, alla data della richiesta di accesso alla garanzia, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è altresì concessa – con esclusione della garanzia su finanziamenti con rinegoziazione del debito pregresso – in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni classificate, prima del 31 gennaio 2020, come "inadempienze probabili" o come "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" e che sono state oggetto di misure di concessione: in tal caso il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, a condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto, i) le esposizioni non sono più classificabili come

esposizioni deteriorate, ii) non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e iii) il finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;

- **il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro.** Il limite massimo dei prestiti così garantiti è stato rideterminato: la garanzia è rilasciata per **prestiti di importo non superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario** (per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile), **ovvero al 25% del fatturato totale del beneficiario**, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione. Introdotta la previsione secondo la quale, nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
- **per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è ora prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;**
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a concedere alle PMI contributi in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia PMI, al fine di contenere i costi delle garanzie;

ULTERIORI MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE

- nel contesto della disciplina volta a favore, da parte dello Stato e di SACE, l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, è stato **previsto che siano da considerarsi strategici, tra gli altri, anche i seguenti settori: le fiere, lo sviluppo di piattaforme per la vendita online dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori della cultura.** A decorrere dal 1° gennaio 2021 verrà introdotto un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato e da SACE stessa in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10%. Si demanda alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte di SACE e Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione;
- **a fronte della generale improcedibilità dei ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020,** sono state previste **eccezioni: i ricorsi presentati dall'imprenditore in proprio,** quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19; le istanze di fallimento da chiunque formulate nei casi di **inammissibilità della proposta di concordato preventivo, revoca dell'ammissione al concordato nel corso della procedura e di concordato respinto dal tribunale nel giudizio di omologazione.**

Restano inoltre procedibili i ricorsi presentati dal pubblico ministero, contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi. Sono sottratte alla regola dell'improcedibilità anche le istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore.

Il decreto-legge ha stabilito che, una volta concluso il periodo di improcedibilità, quando ai ricorsi presentati in tale periodo facciano seguito dichiarazione di fallimento, lo stesso periodo temporale non dovrà essere computato ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento e ai fini del calcolo dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie. In sede di conversione in legge del decreto si è specificato che **la sterilizzazione del periodo di improcedibilità delle istanze di fallimento ai fini del computo dei termini si applica quando la dichiarazione di fallimento successiva alla dichiarazione di improcedibilità avvenga entro il 30 settembre 2020.** Sono stati introdotti **ulteriori termini** in relazione ai **quali il periodo di improcedibilità non deve essere computato:** quelli relativi agli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,

ai pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, agli atti revocabili, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria e, infine, alla possibilità di dichiarare il fallimento dei soci in relazione al fallimento della società con soci a responsabilità illimitata.

- la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto viene prevista dal **9 marzo al 31 agosto 2020**.

- **viene attribuito alle imprese, per l'anno 2020, un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19.** La disposizione richiamata il credito d'imposta dall'articolo 49 del decreto-legge 34/2019, estendendone la portata. Occorre peraltro rilevare che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo della predetta disposizione, che si sarebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2019, non risulta ancora emanato;

- **viene prorogato il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.** In particolare, si consente di effettuare tale rivalutazione nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; rispetto ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

- sono resi detraibili a fini IVA gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui disciplina è contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2020. Tali acquisti di beni si considerano in sostanza effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e dunque detraibili dall'IVA secondo la disciplina generale;

- viene definito il contenuto dell'obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore prevista dall'articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19. La disposizione, in particolare, rimanda, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 del codice civile, **all'applicazione, all'adozione e al mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il**

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni-Qualora, infine, non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Viene confermato anche per le infezioni da virus SARS-CoV-2 l'applicazione del principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in occasione di lavoro (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria. Sull'argomento sono, peraltro, intervenute la circolare INAIL n. 13 del 2020 e soprattutto la [circolare INAIL n. 22 del 2020](#) che ha avuto modo di precisare l'impatto della disposizione in materia di responsabilità datoriale con riguardo agli infortuni in occasione di lavoro.

- rispetto al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, **abrogando quanto previsto dal DL Liquidità, l'articolo 125 del DL Rilancio riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa** (nonché arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), **un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

- **sospese fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia**, riguardanti le microimprese e le PMI beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia concesse a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

A tali soggetti viene concesso di avvalersi della sospensione delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie. In particolare:

- a) non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito "a revoca", nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020;
- b) sono prorogati fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente a quella data;
- c) sono prorogati al 30 settembre 2020 i pagamenti - con scadenza antecedente a quella data - di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

MISURE FISCALI E CONTABILI

- in rapporto all'ammontare dei ricavi o compensi dei soggetti interessati (fina a o sopra 50 milioni di euro) e dell'ammontare delle perdite dei ricavi conseguiti nell'aprile 2020 rispetto a quelli dell'aprile 2019 (-33% o -50% a seconda dell'ammontare dei ricavi complessivi), il DL aveva **sospeso i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020** a favore degli esercenti attività di impresa (nonché arte o professione). Il DL Rilancio ha esteso la ripresa dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.**